



ORIGINALE

Città di Randazzo
Città Metropolitana di Catania

**DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 13 DEL 31-07-2024

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DEL MERCATO DOMENICALE.

L'anno duemilaventiquattro il giorno trattavo del mese di luglio
alle ore 13.25, la Commissione Straordinaria del Comune di Randazzo, nominata con
D.P.R. del 26 gennaio 2024, ai sensi dell'art.143 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, in conseguenza
dello scioglimento degli organi elettivi del Comune di Randazzo.

Vista la delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n.1 del
22/02/2024 di approvazione del "Regolamento per lo svolgimento da remoto delle sedute della
Commissione Straordinaria per il Comune di Randazzo".

Sono rispettivamente presenti ed assenti:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Caliò Alfonsa	Componente	DA REMOTO	
Gambadauro Cosimo	Componente	DA REMOTO	
Giusto Isabella	Componente	DA REMOTO	

È presente da remoto il Segretario Generale Avv. Chiara Morelli

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Vista la proposta di deliberazione inerente l'oggetto;

Visti gli allegati pareri;

DELIBERA

Con votazione unanime espressa in forma palese

di approvare l'allegata proposta e, con separata votazione unanime, dà all'atto immediata esecutività, stante l'urgenza di provvedere.



Città di Randazzo

Città Metropolitana di Catania

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 DEL 30-07-2024

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DEL MERCATO DOMENICALE

Il proponente Ing. Giuseppe Parrinello – Capo II Settore Operativo

che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente atto

Premesso che:

- con D. P. R. datato 26 gennaio 2024, su proposta del Ministro dell'Interno, è stato decretato lo scioglimento del Consiglio Comunale di Randazzo (CT), a norma dell'articolo 143, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed è stata affidata la gestione del Comune alla Commissione Straordinaria, nelle seguenti persone: 1) Dott.ssa Alfonsa Caliò - Viceprefetto; 2) Dott. Cosimo Gambadauro - Viceprefetto aggiunto; 3) Dott.ssa Isabella Giusto – Funzionario Economico - finanziario;
- con decreto del Prefetto della Provincia di Catania prot. Interno n.0012202 del 29.01.2024 è stata disposta la sospensione, con effetto immediato, degli organi del comune di Randazzo ed è stata affidata la gestione provvisoria dell'Ente ai Commissari sopra indicati;

Rilevato:

- che con il predetto decreto prefettizio sono state assegnate alla Commissione le attribuzioni spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco, nonché ogni altro potere o incarico comune alle medesime cariche;
- che l'insediamento della Commissione è intervenuto in data 29/01/2024;
- Vista la delibera della Commissione Straordinaria n. 23 del 30/05/2024, immediatamente esecutiva, con la quale è stato dato indirizzo a questo Ufficio di prorogare fino al 31 agosto 2024, in via temporanea, il mantenimento della sede di svolgimento del mercato domenicale presso Via Papa Giovanni Paolo II nelle more di definire puntualmente tutti gli adempimenti ed approntare il trasferimento del mercato domenicale nella originaria ubicazione, (Piazza Loreto e vie limitrofe), in conformità alle norme vigenti, agli standards di sicurezza igienico sanitaria;
- Dato atto che gli Uffici hanno predisposto e definito le procedure e gli atti necessari per dare attuazione agli indirizzi espressi dalla Commissione Straordinaria;
- Considerato che l'Ente intende procedere al rilascio di nuove concessioni nella nuova area individuata per il tradizionale mercato domenicale, riallocato in Piazza Loreto e vie limitrofe come da allegata planimetria;
- Considerata, pertanto, la necessità di provvedere ad una assegnazione formale dei posteggi individuati nella nuova area, adeguando, al contempo, lo svolgimento dell'attività di vendita al rispetto della vigente normativa;

- Dato atto che per il conseguimento delle finalità di cui sopra occorre approvare un nuovo Regolamento del tradizionale mercato domenicale, nel rispetto delle sopraggiunte normative in materia;

Visti:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.114 recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
 - il Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n.59 e ss.mm. ed ii.;
 - la L.R. n. 28/1999 e ss.mm. ed ii.;
 - la Legge Regione Sicilia n. 18/1995 come modificata da L.R. 2/1996 che disciplinano la materia del Commercio su aree pubbliche;
 - l'O.A.EE. LL. vigente nella Regione Sicilia;
 - il D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 TUEL;
 - il vigente Statuto comunale;
 - il vigente Regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- Tutto ciò premesso, visto e considerato

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
- 2) per quanto sopra indicato, di approvare l'allegato Regolamento del mercato domenicale composto di n. 38 articoli, con relativi allegati;
- 3) di revocare il Regolamento comunale, inerente il medesimo oggetto, approvato con Delibera consiliare n. 83 del 23/12/1997 e ogni altra norma regolamentare contrastante con il presente Regolamento;
- 4) di dichiarare, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della l. r. 3 dicembre 1991, n. 44 ed ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267, l'atto che sarà deliberato immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di provvedere alla gestione senza alcuna soluzione di continuità e quindi non arrecando danni agli operatori economici interessati del tradizionale mercato domenicale.

PARERI ALLEGATI ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:
APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DEL MERCATO DOMENICALE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere:

- parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
 parere NON FAVOREVOLE per le motivazioni allegate.

Randazzo, li 30.07.2024

Il Responsabile del Settore

.....


PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 come applicabili nell'Ordinamento regionale:

- parere FAVOREVOLE
 parere NON FAVOREVOLE di regolarità contabile per le motivazioni allegate.

Randazzo, li 30.07.2024

Il Responsabile del Settore

.....


LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA :



DR. SSA ALFONSA CALIO'

DOTT. COSIMO GAMBADAURO

DR.SSA ISABELLA GIUSTO

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Chiara Morelli
Chiara Morelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa, in copia, all'Albo Pretorio *on line* del Comune per 15 giorni consecutivi dal 01-08-2024 al 16-08-2024 al n. _____

Randazzo, li _____

Il Responsabile della pubblicazione on line

IL SEGRETARIO COMUNALE

Su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione all'albo *on line* di cui sopra

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 01-08-2024 per quindici giorni consecutivi.

Randazzo , li _____

Il Segretario Generale
Avv. Chiara Morelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

- in quanto decorsi 10 giorni dalla pubblicazione come sopra certificato
 in quanto dichiarata immediatamente esecutiva dall'organo deliberante

Il Segretario Generale

Avv. Chiara Morelli
Chiara Morelli





Città di Randazzo

***BOZZA DI REGOLAMENTO COMUNALE PER IL
FUNZIONAMENTO E LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO
DOMENICALE ED IL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE,
AI SENSI DELLE LEGGI N. 18/1995 E N. 2/1996 E S.M.I.***

ART. 1

OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare la gestione del mercato domenicale che tradizionalmente si svolge in Randazzo ed il commercio in forma itinerante, ai sensi delle Leggi n. 18/1995 e n. 2/1996 e s.m.i.

ART. 2

MERCATI ESISTENTI

Nell'ambito del territorio del Comune di Randazzo da circa 50 anni esiste il mercato settimanale che viene svolto nella giornata di domenica nelle seguenti piazze e vie: P.zza Loreto lato Ovest ed Est - Via S.T. Dominedò - Via G. Basile - P.zza F. Basile - Via Galliano - Spiazzo antistante la Chiesa dell'Annunziata - Parte finale di Via Santuario, come individuati nell'allegata planimetria (All. 1).

ART. 3

SUDDIVISIONE DELL'AREA MERCATALE

L'area del mercato è suddivisa nei seguenti settori: alimentare, non alimentare e produttori agricoli

ART. 4

AREE RISERVATE AI PRODUTTORI AGRICOLI

Il 5% dei posteggi del mercato è riservato ai produttori agricoli che esercitano l'attività di commercializzazione dei propri prodotti nei limiti di cui all'art. 2135 del C.C. e di cui al D.lgs 18 maggio 2001 n. 228.e ss.mm. ed ii.

ART. 5

DELIMITAZIONE DEI POSTEGGI

I posteggi di ciascun settore merceologico sono delimitati da strisce e numerati. Le dimensioni autorizzate sono riportate nell'allegato elenco (All. 2).

Gli spazi saranno intervallati tra di loro, ove necessario, da un passaggio di m. 0,50 per ogn'uno, con assoluto divieto di occuparlo anche temporaneamente.

I posteggi devono essere collocati in modo tale da assicurare una adeguata corsia per l'eventuale accesso di mezzi di soccorso, come disposto dalle norme tecniche del CNVVF prot. N. 37/94 del 12/03/2014.

ART. 6

MODALITA' DI CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

La concessione del posteggio può essere richiesta solo dai soggetti in possesso della valida autorizzazione prevista all'art. 2 comma 3 lett. b) della legge Regionale 18/95 e ss.mm. ed ii. con divieto assoluto di cessione, anche parziale o temporaneo fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 7.

ART. 7

SUBENTRO NELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

La cessione o affitto dell'azienda da parte del titolare di concessione di posteggio, dovranno essere comunicati entro sette giorni al Comune e costituiscono motivo di subentro nella concessione del posteggio. Il subentro potrà essere negato dal Comune qualora si accerti in capo al subentrante il difetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti da questo Regolamento.

Nei casi di subingresso la durata della concessione rimane quella prevista nella concessione rilasciata al primo titolare.

ART. 8

ORARIO DI VENDITA

L'orario di vendita nel mercato domenicale è determinato dall'Ente in conformità alla vigente normativa. Dopo l'ora di inizio non è più consentita al titolare l'occupazione del posteggio. Entro un'ora dell'orario di chiusura l'area del mercato dovrà essere lasciata libera da ogni sorta di occupazione sul suolo, ivi compreso qualsiasi rifiuto, esclusi i sacchetti a perdere trasparenti di cui al successivo art. 19.

ART. 9

ADEMPIMENTI IN ORDINE ALLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

L'Ufficio Commercio / SUAP per ogni rilascio di autorizzazione amministrativa comunica, al fine della concessione del posteggio, all'Ufficio Tributi ed al Comando di P.M. del Comune i suddetti rilasci, precisando: i dati anagrafici del titolare, la superficie, l'ubicazione, e le caratteristiche, ai fini della riscossione delle relative tasse e della vigilanza sulla regolare occupazione del posteggio.

L'Ufficio Tributi dovrà curare la stipula dei relativi contratti di concessione dei posteggi, che avranno durata decennale, nonché la riscossione ed il controllo annuale dei pagamenti relativi al suolo pubblico.

ART. 10

ORGANIZZAZIONE E DIREZIONE DEL MERCATO

La disciplina, l'organizzazione, la direzione in loco, nonché la sorveglianza del mercato è affidata alla Polizia Municipale, che deve tenere un apposito registro di tutti i posteggi suddivisi per settore merceologico.

Lo stesso registro comprenderà anche una sezione relativa alla registrazione delle presenze dei soggetti che si presentano al mercato indipendentemente dal fatto di possedere la titolarità. L'assegnazione provvisoria del posto avviene per sorteggio.

ART. 11

PRESENZE ED ASSENZE SUL MERCATO

I titolari di concessione/autorizzazione possono occupare i posteggi un'ora prima

dall'inizio dell'orario di vendita.

Se l'operatore non è presente sul suo posteggio all'inizio dell'orario di vendita, questi viene considerato assente e pertanto il posto verrà assegnato temporaneamente fra gli operatori non concessionari secondo i criteri di cui al seguente art. 12.

ART. 12

CRITERI PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA (art. 8 c. 7 L.R. 18/95)

- 1) Nel caso in cui il titolare non si sia presentato sul posto assegnato prima dell'inizio delle operazioni di vendita il posto sarà assegnato, solo per quel giorno, tramite sorteggio tra i richiedenti, aventi autorizzazione per il settore in cui si rende vacante il posto.
- 2) Qualora non vi fosse nessuno in possesso di autorizzazione per tale settore, il posto verrà assegnato ad operatori in possesso di autorizzazione per attività affini e che comunque non in contrasto con le norme igienico – sanitarie.
- 3) Nel caso di assenza temporanea del titolare il posto sarà assegnato tramite sorteggio effettuato da personale di P.M.
- 4) Possono partecipare al sorteggio solo gli ambulanti che dimostrino di aver pagato il relativo canone unico patrimoniale o tassa equivalente, per i posti eventualmente avuti assegnati in precedenza.

ART. 13

CAMBIO POSTEGGIO

- 1) Qualora il titolare del posteggio adoperi per la sua attività un autoveicolo attrezzato come punto vendita e la superficie concessa sia insufficiente, può richiedere la concessione di altro posteggio più adeguato, se disponibile. La richiesta va effettuata tramite PEC al protocollo generale dell'Ente.
- 2) Non è consentito nessun cambio di posteggio derivante da accordi tra operatori mercatali.

ART. 14

ESIBIZIONE DOCUMENTAZIONE

L'esercente deve esibire a richiesta degli agenti della forza pubblica i seguenti documenti:

- 1) Autorizzazione alla vendita su aree pubbliche;
- 2) Atto di concessione del posteggio;
- 3) Ricevuta di pagamento del canone unico per l'occupazione del suolo pubblico, che attesti regolare posizione in relazione al suddetto canone del concessionario.

Art 15
**IL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E TASSA
POSTEGGIO**

Il canone per l'occupazione del suolo pubblico è calcolato dall'Ufficio Tributi secondo il vigente regolamento comunale ed in base alla tariffa vigente.

Per i posteggi assegnati con sorteggio il pagamento del canone va effettuato, con versamento su conto corrente del Comune Tesoreria Comunale, mediante le modalità, anche digitali, stabilite dall'Ente. Copia dell'attestazione del versamento deve essere consegnata al personale della polizia Municipale addetto la controllo.

ART. 16
USO DEL POSTEGGIO

Nessun commerciante può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente.

L'operatore commerciale può porre in vendita solo i prodotti rientranti nelle tabelle merceologiche autorizzate e nel rispetto delle disposizioni igienico - sanitarie o di altra disposizione di legge vigente in materia.

ART. 17
PULIZIA DEL POSTEGGIO

È fatto divieto gettare sul suolo pubblico rifiuti o residui di ogni genere. Questi devono essere depositati in maniera differenziata.

L'onere della pulizia è a carico dell'operatore che deve lasciare l'area con i rifiuti eventualmente prodotti in contenitori a perdere, trasparenti, in maniera differenziata.

Specificatamente per il settore alimentare e produttori agricoli i rifiuti prodotti andranno conferiti in maniera differenziata in appositi contenitori appositamente predisposto.

Chi non rispetta tale obbligo è punito con la sanzione di cui all'art. 20 comma 2 della Legge 18/1995 e n 2/1996 e ss.mm.ii. ed in caso di recidiva con la sospensione della concessione fino a tre mesi.

Qualora si riscontri, da parte del personale di vigilanza, a chiusura del mercato domenicale una perdurante situazione di conferimenti irregolari di rifiuti o altri problemi di natura igienico-sanitaria e non si possano individuare i responsabili, il Comune può adottare motivata ordinanza di sospensione del mercato domenicale.

ART. 18
USO DEI VEICOLI

È fatto obbligo ai venditori ambulanti di tenere, nell'area del mercato assegnata, solo i propri veicoli necessari per il commercio, conformi alle caratteristiche stabilite dal Ministero della Salute, entro lo spazio loro assegnato. Durante l'orario di vendita è vietata la circolazione all'interno del mercato di tutti i veicoli. Fanno eccezione i

mezzi della Forza Pubblica, i mezzi dei VV.F., le ambulanze ed i mezzi dei residenti nei casi di estrema necessità.

E' fatto divieto tenere nelle corsie pedonali carrelli o altro con esposizione di merce che possa ostacolare il normale transito al pubblico.

ART. 19 **CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE**

Il banco vendita e le relative merci devono essere contenuti entro lo spazio assegnato ed entro le linee di demarcazione.

Le merci devono essere esposte all'altezza minima di cm. 100 e l'eventuale copertura del banco deve essere di almeno mt. 2,30 dal suolo.

Ai soli venditori di calzature, casalinghi, piante e fiori, ferramenta, macchine agricole e animali vivi da cortile, è consentita l'esposizione a terra della merce sempre nell'ambito dell'area assegnata.

E' fatto divieto appendere lungo il bordo esterno della copertura capi di abbigliamento o altra merce che possa costituire pericolo o molestia ed ostacolare il normale transito del pubblico.

Tutti i venditori devono osservare l'allineamento dei banchi di vendita sulla parte frontale; tale disposizione deve essere osservata anche da coloro che effettuano la vendita con automezzo.

ART. 20 **AMPLIFICAZIONE DEI SUONI**

Al fine di garantire il miglior funzionamento del mercato, è fatto divieto di usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e la diffusione dei suoni.

I venditori di dischi e musicassette, per lo svolgimento della loro attività, devono tenere il volume sonoro delle apparecchiature in modo tale da non disturbare né gli altri operatori né il pubblico.

ART. 21 **CONTROLLO IGIENICO – SANITARIO**

La vendita di generi alimentari è sottoposta alla vigilanza e al controllo dell'autorità sanitaria da effettuarsi sia nei banchi d'esposizione merce che sui mezzi usati per il trasporto della merce e la sua conservazione.

Gli esercenti di tale commercio, i loro collaboratori, nonché i dipendenti devono essere in possesso di idoneo attestato di formazione, così come previsto dalla vigente normativa.

È fatto divieto agli acquirenti e alle persone non espressamente autorizzate di toccare i suddetti generi alimentari.

Sullo stesso banco non è ammessa l'esposizione e la vendita promiscua di generi alimentari e non alimentari ad eccezione dei giocattoli abbinati a dolci ed agli

alimenti confezionati.

A fianco degli operatori che commerciano prodotti alimentari non potranno essere collocati operatori che vendono prodotti incompatibili con il settore alimentare, quali animali vivi, concimi, fitofarmaci, fiori e piante, ecc...

ART. 22

LIMITAZIONI E DIVIETI PER MOTIVI DI CARATTERE IGIENICO – SANITARI

- 1) L'esercizio del commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari e la somministrazione di alimenti e bevande sulle stesse aree, devono essere effettuati nel rispetto della vigente normativa igienico – sanitaria.
- 2) Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che siano protetti da contaminazioni esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche. Tali modalità ed attrezzature sono stabilite dal Ministero della Salute.
- 3) Qualora l'attività di cui al comma 2 sia esercitata mediante veicoli, essi devono avere le caratteristiche stabilite dal Ministero della Salute.
- 4) Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili, quali i surgelati, congelati, o refrigerati, è consentito solo nelle aree provviste di allacciamento alla rete elettrica oppure se è garantito il funzionamento dell'impianto di conservazione del prodotto, oppure se esercitata con l'uso di veicoli aventi le caratteristiche stabilite dal Ministero della Salute.
- 5) E' vietato esercitare il commercio su aree pubbliche di carne fresca di qualsiasi specie, compresi i prodotti ittici, se il posteggio nel quale si svolge tale attività non è collegato alla rete idrica, fognaria ed elettrica. In alternativa a tale collegamento è consentito commercializzare detti prodotti utilizzando un veicolo che deve avere le caratteristiche stabilite dal Ministero della Salute.
- 6) L'esercizio del Commercio in forma itinerante di carni fresche di qualsiasi specie di animali, compresi i prodotti ittici, è vietato se non viene effettuato con veicoli e secondo le modalità stabiliti dal Ministero della Salute.
- 7) Il commercio su aree pubbliche di animali vivi è ammesso nel rispetto della normativa vigente in materia di Polizia Veterinaria e di tutela della specie posta in vendita. Non può essere fatto se, nello stesso posteggio od in quelli immediatamente adiacenti, si vendono o si somministrano prodotti alimentari.
- 8) Ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D.lgs. 114 del 31/03/1998 è vietata la vendita dei seguenti prodotti:
 - a) Le bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.
 - b) Armi, esplosivi e preziosi.

ART. 23
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI SU AREE PUBBLICHE

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

Nello svolgimento dell'attività di vendita sulle aree pubbliche devono essere rispettate tutte le prescrizioni di carattere igienico-sanitario di cui alla vigente normativa di legge e di regolamento e in particolare, per quanto attiene la vendita di prodotti alimentari, all'Ordinanza Ministero della Salute 3 aprile 2002, nonché quelle disposte dall'A.S.L. territorialmente competente o da regolamenti o disposizioni comunali.

E' vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

La somministrazione di alimenti e bevande è subordinata all'iscrizione al REC per tale attività.

ART. 24
PUBBLICITA' DEI PREZZI

I commercianti di generi alimentari e non alimentari sono tenuti ad applicare, su detti generi esposti per la vendita, i cartellini indicativi dei prezzi.

ART. 25
NORME DI COMPORTAMENTO

Gli esercenti l'attività commerciale su aree pubbliche devono:

- 1) esercitare la loro attività senza arrecare danni o fastidi agli altri esercenti;
- 2) tenere un comportamento corretto nei confronti dell'utenza e degli altri operatori;
- 3) rispettare tutte le disposizioni impartite dagli agenti di polizia e dagli incaricati del Comune;
- 4) devono adempiere a tutte le disposizioni di carattere igienico – sanitario e amministrativo;
- 5) curare la pulizia del posteggio e delle attrezzature impiegate.

ART. 26
ATTI DANNOSI NEL MERCATO

I venditori ambulanti devono avere cura di non danneggiare le piante, e la pavimentazione del posto loro assegnato. È altresì vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche o comunque ingombrare lo spazio adiacente ad esse.

Nel fare uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non comprometterne il regolare funzionamento.

I contravventori, oltre alle misure disciplinari, dovranno risarcire i danni derivanti dagli atti compiuti.

ART. 27
RESPONSABILITA'

L'Amministrazione Comunale non è responsabile dei danni causati a terzi concessionari del posto di vendita, nonché per furti o incendi che si dovessero verificare nel mercato.

ART. 28
SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' IN FORMA ITINERANTE

L'esercizio del commercio in forma itinerante, deve avvenire – in armonia con l'art. 2 lett. C) L.R. 18/1995 come aggiornato dall'art. 5 della LR n 6/2021 – secondo le seguenti prescrizioni:

- a) di norma viene svolto su tutte le aree pubbliche;
- b) la vendita dovrà avvenire nel rispetto dell'orario stabilito dal Sindaco;
- c) la sosta non può avere una durata superiore a 60 (sessanta) minuti, dopodiché l'esercente dovrà spostarsi per almeno ml. 400 (quattrocento);
- d) per la vendita di generi alimentari si applicano le disposizioni di cui al Regolamento CEE n. 852/2004 e ss.mm. ed ii.;
- e) è fatto divieto effettuare richiami con apparecchi fonografici in tutto il territorio comunale;
- f) l'area utilizzata per la sosta dovrà essere lasciata libera da rifiuti di qualsiasi natura.

ART. 29
LIMITAZIONI E DIVIETI PER L'ESERCIZIO
DEL COMMERCIO ITINERANTE

L'esercizio del commercio in forma itinerante, nella sola giornata di mercato, non è consentito nel raggio di ml. 500 dal mercato.

In nessun caso la sosta deve essere fatta in mezzo alla carreggiata stradale ma su aree laterali in modo da non intralciare il traffico agli altri autoveicoli ed in rispetto all'art. 20 commi 3 e 4 del Codice della strada.

Il Legale Rappresentante del Comune, nel rispetto dei poteri e competenze assegnatigli dal TUEL – può, con ordinanza motivata, vietare temporaneamente in tutto o su parte del territorio comunale la vendita in forma itinerante per motivi di interesse pubblico, di viabilità e traffico o per motivi di carattere igienico – sanitario.

ART. 30
SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO
AREA MERCATALE

Le concessioni del posteggio sono sospese al verificarsi di una delle seguenti condizioni e per le giornate a fianco indicate:

- a) Mancato pagamento della Tassa di occupazione del suolo pubblico: fino al

pagamento della stessa. Per detta sospensione se supera i tre mesi continuativi si applicano le disposizioni di cui all'art. 31 lett. b).

- b) Turbamento dell'ordine pubblico nel mercato: gg. 4 di sospensione dal mercato, fino alla revoca della concessione del posto per casi di particolare gravità o di recidiva;
- c) Il mancato ed accertato rispetto l'obbligo di mantenere l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa i rifiuti prodotti, è punito con la sanzione da €. 103,29 a €.516,45, e, in caso di recidiva, con la sospensione della concessione fino a sei mesi.

La sospensione è disposta con provvedimento del Capo Settore competente a seguito di rapporto informativo redatto dagli organi preposti alla vigilanza del mercato.

ART. 31

DECADENZA DELLA CONNESSIONE DEL POSTEGGIO

L'esercente decade dalla concessione del posteggio al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) Perdita o sospensione per una durata superiore a mesi 1 dell'autorizzazione al commercio prevista all'art. 2 comma 3 lett. b) della legge Regionale 18/95 e dalle norme vigenti;
- b) Cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 dlgs 159/2011
- c) emissione di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell'art 94 d.lgd. 159/2011
- d) Mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività;
- e) Mancato utilizzo del posteggio per un tempo complessivamente superiore a tre mesi in ciascun anno solare, salvo i casi di assenza per malattia, o gravidanza o temporanea rientro nel paese di origine (per i commercianti stranieri). I suddetti casi dovranno essere tempestivamente comunicati, all'ufficio comunale competente, da parte dell'interessato nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre 30 gg.

ART. 32

REVOCA DEL POSTEGGIO

La concessione del posteggio può essere revocata comunque in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse, con le conseguenze previste dall'art. 3 lett B della Legge Regionale n. 18/1995.

ART. 33

PROCEDURA PER LA DECADENZA DEL POSTEGGIO

I provvedimenti di decadenza della concessione del posteggio verranno disposti con

apposito provvedimento dell'Ufficio competente adottato nelle forme di legge e saranno formalmente comunicata all'interessato.

ART. 34

Decadenza e esclusione. Altre cause

Ai venditori che trasgrediscono alle norme sulla disciplina del commercio o che si rendano colpevoli di frodi o sofisticazioni previste da leggi o regolamenti vigenti o di grave o ripetuta turbativa dell'ordine pubblico verrà inibito l'accesso per esercizio della loro attività commerciale al mercato e alle zone di vendita per un tempo determinato o in via definitiva. Verrà contestualmente disposta la decadenza dal posteggio.

L'allontanamento, a tempo determinato o definitivo, potrà essere applicato anche ai trasgressori del presente regolamento,

ART.35

SANZIONI

Le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, salvo che non costituiscano violazioni sanzionate con leggi statali o regionali, con esclusione delle sanzioni di cui all'art. 30, comportano l'applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di € 51,65 a € 309,87.

ART. 36

CARTELLINO

In attesa della stipula dell'atto di concessione del suolo pubblico, gli operatori commerciali saranno muniti di regolare permesso di occupazione specificante il numero del posto e la superficie.

ART. 37

NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme della L.R. n. 18/95, e L.R. n. 2/1996, nonché eventuali norme che saranno, di volta in volta, emanate dalla Regione e tutte le altre disposizioni di legge in materia.

ART. 38

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il 16° giorno successivo alla sua pubblicazione e contestualmente sono abrogate le norme regolamentari comunali, nonché i relativi atti, emanati dal Sindaco, di attuazione di tali norme regolamentari, incompatibili con il presente regolamento.



Città di Randazzo

ALLEGATO 1

***PLANIMETRIA DEI POSTI DA CONCEDERE PER LO
SVOLGIMENTO DEL MERCATO DOMENICALE AI SENSI
DELLE LEGGI N. 18/1995 E N. 2/1996 E S.M.I.***

COMUNE DI RANDAZZO (CT) Prot. n. 0013687 del 31-07-2024 in allegato





Città di Randazzo

ALLEGATO 2

***ELENCO DEI POSTI DA CONCEDERE PER LO
SVOLGIMENTO DEL MERCATO DOMENICALE AI SENSI
DELLE LEGGI N. 18/1995 E N. 2/1996 E S.M.I.***

POSTI MERCATO DOMENICALE IN P.ZZA LORETO E VIE LIMITROFE

POSTO	DIMENSIONI	LOCALIZZAZIONE	TIPOLOGIA	DITTA
1	7,50 x 4,50	P.zza Loreto lato Scuola Media	NON ALIMENTARE	
2	7,50 x 4,50	P.zza Loreto lato Scuola Media	NON ALIMENTARE	
3	7,50 x 4,50	P.zza Loreto lato Scuola Media	NON ALIMENTARE	
4	7,50 x 4,50	P.zza Loreto lato Scuola Media	NON ALIMENTARE	
5	7,00 x 4,50	P.zza Loreto lato Scuola Media	NON ALIMENTARE	
6	7,00 x 4,50	P.zza Loreto lato Scuola Media	NON ALIMENTARE	
7	6,00 x 4,50	P.zza Loreto lato Scuola Media	NON ALIMENTARE	
8	7,00 x 4,00	Via S.T. Dominedò	NON ALIMENTARE	
9	7,00 x 4,00	Via S.T. Dominedò	NON ALIMENTARE	
10	7,00 x 4,00	Via S.T. Dominedò	NON ALIMENTARE	
11	7,00 x 4,00	Via S.T. Dominedò	NON ALIMENTARE	
12	7,50 x 4,50	P.zza Loreto lato Ovest	NON ALIMENTARE	
13	7,50 x 4,50	P.zza Loreto lato Ovest	NON ALIMENTARE	
14	7,50 x 4,50	P.zza Loreto lato Ovest	NON ALIMENTARE	
15	7,50 x 4,50	P.zza Loreto lato Ovest	NON ALIMENTARE	
16	7,50 x 4,50	P.zza Loreto lato Ovest	NON ALIMENTARE	
17	7,50 x 4,50	P.zza Loreto lato Ovest	NON ALIMENTARE	
18	7,50 x 4,50	P.zza Loreto lato Ovest	NON ALIMENTARE	
19	7,50 x 4,50	P.zza Loreto lato Ovest	NON ALIMENTARE	
20	7,50 x 4,50	P.zza Loreto lato Ovest	NON ALIMENTARE	
21	7,50 x 4,50	P.zza Loreto lato Ovest	NON ALIMENTARE	
22	6,00 x 4,50	P.zza Loreto lato Ovest	NON ALIMENTARE	
23	7,00x 4,50	P.zza Loreto lato Ovest	NON ALIMENTARE	
24	7,00 x 4,50	P.zza Loreto lato Ovest	NON ALIMENTARE	
25	7,50 x 4,50	P.zza Loreto lato Ovest	NON ALIMENTARE	
26	7,50 x 4,50	P.zza Loreto lato Est	NON ALIMENTARE	
27	7,50 x 4,50	P.zza Loreto lato Est	NON ALIMENTARE	
28	7,50 x 4,50	P.zza Loreto lato Est	NON ALIMENTARE	
29	7,50 x 4,50	P.zza Loreto lato Est	NON ALIMENTARE	

POSTI MERCATO DOMENICALE IN P.ZZA LORETO E VIE LIMITROFE

POSTO	DIMENSIONI	LOCALIZZAZIONE	TIPOLOGIA	DITTA
30	7,50 x 4,50	P.zza Loreto lato Est	NON ALIMENTARE	
31	4,50 x 4,50	P.zza Loreto lato Est	NON ALIMENTARE	
32	10,00 x 4,50	P.zza Loreto lato Est	NON ALIMENTARE	
33	7,50 x 4,50	P.zza Loreto lato Est	NON ALIMENTARE	
34	7,50 x 4,50	P.zza Loreto lato Est	NON ALIMENTARE	
35	7,00 x 4,50	P.zza Loreto lato Est	NON ALIMENTARE	
36	7,50 x 4,50	P.zza Loreto lato Est	NON ALIMENTARE	
37	7,50 x 4,50	P.zza Loreto lato Est	NON ALIMENTARE	
38	7,00 x 4,50	P.zza Loreto lato Est	NON ALIMENTARE	
39	7,00 x 4,50	P.zza Loreto lato Est	NON ALIMENTARE	
40	7,50 x 4,50	P.zza Loreto lato Est	NON ALIMENTARE	
41	7,50 x 4,50	P.zza Loreto lato Est	NON ALIMENTARE	
42	7,00 x 4,50	P.zza Loreto lato Est	NON ALIMENTARE	
43	7,00 x 4,50	P.zza Loreto lato Est	NON ALIMENTARE	
44	7,50 x 4,50	P.zza Loreto lato Est	NON ALIMENTARE	
45	7,50 x 4,50	P.zza Loreto lato Est	NON ALIMENTARE	
46	7,00 x 4,50	P.zza Loreto lato Est	NON ALIMENTARE	
47	7,00 x 4,50	P.zza Loreto lato Est	NON ALIMENTARE	
48	7,50 x 4,50	P.zza Loreto lato Est	NON ALIMENTARE	
49	7,50 x 4,50	P.zza Loreto lato Est	NON ALIMENTARE	
50	7,00 x 4,50	P.zza Loreto lato Est	NON ALIMENTARE	
51	10,00 x 4,50	P.zza Loreto lato Est	NON ALIMENTARE	
52	7,50 x 4,50	P.zza Loreto lato Est	NON ALIMENTARE	
53	7,50 x 4,50	P.zza Loreto lato Est	NON ALIMENTARE	
54	7,50 x 4,50	P.zza Loreto lato Est	NON ALIMENTARE	
55	7,50 x 4,50	P.zza Loreto lato Est	NON ALIMENTARE	
56	7,50 x 4,50	P.zza Loreto lato Est	NON ALIMENTARE	
57	7,50 x 4,50	P.zza Loreto lato Est	NON ALIMENTARE	
58	7,50 x 4,50	P.zza Loreto lato Est	NON ALIMENTARE	

POSTI MERCATO DOMENICALE IN P.ZZA LORETO E VIE LIMITROFE

POSTO	DIMENSIONI	LOCALIZZAZIONE	TIPOLOGIA	DITTA
59	7,50 x 4,50	Via G. Basile lato Scuola Elem.	NON ALIMMENTARE	
60	7,00 x 4,50	Via G. Basile lato Scuola Elem.	NON ALIMMENTARE	
61	7,00 x 4,50	Via G. Basile lato Scuola Elem.	NON ALIMMENTARE	
62	7,00 x 4,50	Via G. Basile lato Scuola Elem.	NON ALIMMENTARE	
63	5,00 x 4,50	Via G. Basile lato Scuola Elem.	NON ALIMMENTARE	
64	7,50 x 4,50	Via G. Basile lato Scuola Elem.	NON ALIMMENTARE	
65	7,50 x 4,50	Via G. Basile lato Scuola Elem.	NON ALIMMENTARE	
66	8,00 x 4,50	Via G. Basile lato Scuola Elem.	NON ALIMMENTARE	
67	7,50 x 4,50	Via G. Basile lato Scuola Elem.	NON ALIMMENTARE	
68	7,50 x 4,50	Via G. Basile lato Scuola Elem.	NON ALIMMENTARE	
69	10,00 x 4,50	Via G. Basile lato Scuola Elem.	NON ALIMMENTARE	
70	7,50 x 4,50	Piazza Basile lato Nord	NON ALIMMENTARE	
71	7,50 x 4,50	Piazza Basile lato Nord	NON ALIMMENTARE	
72	7,50 x 4,50	Piazza Basile lato Nord	NON ALIMMENTARE	
73	7,50 x 4,50	Piazza Basile lato Nord	NON ALIMMENTARE	
74	7,50 x 4,50	Piazza Basile lato Nord	NON ALIMMENTARE	
75	7,50 x 4,50	Piazza Basile lato Nord	NON ALIMMENTARE	
76	7,50 x 4,50	Piazza Basile lato Est	NON ALIMMENTARE	
77	7,50 x 4,50	Piazza Basile lato Est	NON ALIMMENTARE	
78	7,00 x 4,50	Piazza Basile lato Sud	NON ALIMMENTARE	
79	7,00 x 4,50	Piazza Basile lato Sud	NON ALIMMENTARE	
80	7,00 x 4,50	Piazza Basile lato Sud	NON ALIMMENTARE	
81	7,00 x 4,50	Piazza Basile lato Sud	NON ALIMMENTARE	
82	7,00 x 4,50	Piazza Basile lato Sud	NON ALIMMENTARE	
83	7,50 x 4,50	Piazza Basile lato Ovest	NON ALIMMENTARE	
84	7,50 x 4,50	Piazza Basile lato Ovest	NON ALIMMENTARE	
85	7,50 x 4,50	Piazza Basile lato Ovest	NON ALIMMENTARE	
86	10,00 x 4,50	Piazza Basile lato Nord	NON ALIMMENTARE	
87	10,00 x 4,50	Piazza Basile lato Nord	NON ALIMMENTARE	

POSTI MERCATO DOMENICALE IN P.ZZA LORETO E VIE LIMITROFE

POSTO	DIMENSIONI	LOCALIZZAZIONE	TIPOLOGIA	DITTA
88	7,00 x 4,50	Via Dei Romano	ALIMENTARE	
89	7,00 x 4,50	Via Dei Romano	ALIMENTARE	
90	7,00 x 4,50	Via Dei Romano	ALIMENTARE	
91	7,50 x 4,50	Via Dei Romano	ALIMENTARE	
92	7,50 x 4,50	Via Dei Romano	ALIMENTARE	
93	6,00 x 3,50	Via Galliano	ALIMENTARE	
94	6,00 x 3,50	Via Galliano	ALIMENTARE	
95	6,00 x 3,50	Via Galliano	ALIMENTARE	
96	6,00 x 3,50	Via Galliano	ALIMENTARE	
97	6,00 x 3,50	Via Galliano	ALIMENTARE	
98	6,00 x 3,50	Via Galliano	ALIMENTARE	
99	6,00 x 3,50	Via Galliano	ALIMENTARE	
100	6,00 x 3,50	Via Galliano	ALIMENTARE	
101	6,00 x 3,50	Via Galliano	ALIMENTARE	
102	6,00 x 3,50	Via Galliano	ALIMENTARE	
103	6,00 x 3,50	Via Galliano	ALIMENTARE	
104	6,00 x 4,00	P.zza Loreto Est-Via Galliano	NON ALIMENTARE	
105	7,00 x 4,00	P.zza Loreto Est-Via Galliano	NON ALIMENTARE	
106	6,00 x 4,50	Via Santuario	NON ALIMENTARE	
107	7,50 x 4,50	Via Santuario	NON ALIMENTARE	
108	6,00 x 3,00	Via Regina Margherita	NON ALIMENTARE	
109	6,00 x 3,00	Via Regina Margherita	NON ALIMENTARE	
110	2,50 x 2,00	Via Umberto	ALIMENTARE	

Comune di Randazzo
Città Metropolitana di Catania
Organo di Revisione triennio 2024-2027

Google Meet / Whatsapp, li 31/07/2024

Al Comune di Randazzo

Alla Commissione Straordinaria

Al dr Fortunato Pitrola Sovraordinato

**Al Responsabile I Settore Affari Generali
Rag. Francesco Giardina**

**Al Responsabile III Settore Economico-Finanziario
Dr Gaetano Fisauli**

**Al Capo II Settore Operativo Ing. Giuseppe
Parrinello**

e p.c. Al Segretario Generale Avv. Chiara Morelli

PEC: protocollo_generale@randazzopec.e-etna.it

Verbale N. 09-2024 del 31/07/2024: parere Proposta di delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale, avente ad oggetto **“Approvazione Nuovo Regolamento del mercato domenicale”**, pervenuta tramite Pec Prot. n. 13687 del 31-07-2024, dall’indirizzo protocollo_generale@randazzopec.e-etna.it.

La presente, per trasmettere in allegato quanto in oggetto.

Rimanendo a disposizione, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

Per l’Organo di Revisione
f.to Filippo Gangi



Firmato digitalmente da:
GANGI FILIPPO
Firmato il 31/07/2024 11:27
Seriale Certificato: 2410051
Valido dal 03/05/2023 al 03/05/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Comune di Randazzo
Città Metropolitana di Catania
Organo di Revisione triennio 2024-2027

Verbale n. 09/2024

L'anno **2024**, il giorno **31** del mese di **luglio**, alle ore **09.25** e seguenti, il Collegio dei Revisori dei Conti (di seguito OdR), nominato con Deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 06 del 30/05/2024, composto da:

		Presente
Dr Filippo GANGI	Componente Presidente	X
Dr Serafino COCUZZA	Componente Revisore	X
Dr Angelo VENTURA	Componente Revisore	X

da remoto, tramite piattaforma Google Meet / Whatsapp, si è riunito, convocato per le vie brevi, nell'ambito delle funzioni allo stesso demandate dall'art. 239 del TUEL, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Proposta di delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale, avente ad oggetto "**Approvazione Nuovo Regolamento del mercato domenicale**", pervenuta tramite Pec Prot. n. 13687 del 31-07-2024, dall'indirizzo protocollo_generale@randazzopec.e-etna.it.

Il Presidente, constatata la validità della seduta, chiama a fungere da segretario verbalizzante, il Componente Dr Serafino Cocuzza, che accetta, e invita il Collegio a discutere e deliberare in merito al punto all'o.d.g..

L'OdR

a conclusione di tutte le verifiche eseguite, anche individualmente, completato l'esame della documentazione, redige il parere di propria competenza, **allegato "A"** al presente verbale di cui è parte integrante;

Del che, alle ore **10.45** si dà atto della chiusura della seduta con il presente verbale che, previa lettura, viene confermato dalle sottoscrizioni che seguono.

L'Organo di Revisione

f.to Filippo Gangi f.to Serafino Cocuzza f.to Angelo Ventura

Comune di Randazzo

Città Metropolitana di Catania

Organo di Revisione triennio 2024-2027

PARERE dell'ORGANO di REVISIONE

in merito alla Proposta di delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale, avente ad oggetto "**Approvazione Nuovo Regolamento del mercato domenicale**", pervenuta tramite Pec Prot. n. 13687 del 31-07-2024, dall'indirizzo protocollo_generale@randazzopec.e-etna.it ;

Espresso ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) n. 7) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Allegato "A" al Verbale OdR n. 09/2024 del 31/07/2024

L'Organo di Revisione

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, con la quale si chiede di esprimere il parere ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett b), punto 7 del D. Lgs 267/2000;

Esaminata la bozza di detto Regolamento approvata dalla Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Municipale e allegata alla presente Proposta;

Dato atto che le motivazioni e le finalità amministrative di dotarsi del **Nuovo Regolamento** "*...nel rispetto delle sopraggiunte normative in materia*", previa revoca del Regolamento comunale e di ogni altra norma vigenti contrastanti, salvaguardando gli interessi degli "*... operatori economici ... del tradizionale mercato domenicale*", come evocati nella proposta, sono coerenti con gli obiettivi istituzionali dell'Ente;

Richiamati:

- il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;

Tenuto conto della normativa nazionale e regionale citate nella Proposta;

Atteso che l'art. 1, c. 169, della L. 27/12/2006 n. 296 dispone: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi ed i relativi regolamenti e/o modifiche di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica, Capo del II Settore Operativo, e di regolarità contabile, Capo III Settore, espressi in calce alla proposta in data 30/07/2024;

Tutto ciò premesso

esprime

per quanto di propria competenza, parere favorevole sulla proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale, avente ad oggetto "**Approvazione Nuovo Regolamento del mercato domenicale**".

L'Organo di Revisione

f.to Filippo Gangi

f.to Serafino Cocuzza

f.to Angelo Ventura